

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 04/12/2014

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.

Art. 11

(Norma transitoria)

1. Fino all'istituzione dell'elenco regionale previsto dall'articolo 5 possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge:

- a)** i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale che sono iscritti nel registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) o che nello statuto hanno il commercio equo e solidale come punto fondamentale e che operano nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno tre anni;
- b)** coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di Bottega del Mondo ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 29/2005.